


COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze



**Regolamento Per L'adesione
all'Accertamento**

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n° 11 del 21.03.2007

ARTICOLO 1

FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'adesione dei contribuenti all'accertamento dei tributi propri del Comune.
2. Per accertamento con adesione si intende quel procedimento tendente a risolvere, mediante un accordo fra il contribuente ed il Comune, le controversie tributarie derivanti dall'attività di controllo.

ARTICOLO 2

IMPUGNAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO

1. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del comune.
2. L'accertamento con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento entro i termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali:
 - a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
 - b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta o tassa non inferiore a € 52,00 rispetto all'importo precedentemente accertato, pagato o da riscuotere.

ARTICOLO 3

ATTUAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui vi sia incertezza sulla reale entità della base imponibile del tributo;
2. Non è ammesso l'accertamento con adesione nei seguenti casi:
 - a) se l'accertamento riguarda l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento;
 - b) nel caso dell'ulteriore accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 2;
 - c) se è stato notificato l'avviso di accertamento dopo l'invito di cui all'articolo 6;

- d) se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati inadempimenti alle vigenti norme tributarie.

ARTICOLO 4

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. La conciliazione giudiziale è regolamentata dalla vigente normativa.¹

ARTICOLO 5

COMPETENZE

1. Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo l'attuazione dell'accertamento con adesione.
2. Il funzionario responsabile, in sede di contraddittorio con il contribuente, valuta - oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente - il rapporto costi/benefici derivato dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza.

¹ Si riporta, per chiarezza, parte dell'art.48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n°546, così come successivamente modificato:

“Conciliazione giudiziale.

1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'art.33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale (omissis). La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata (omissis).

4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo e della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate.”

ARTICOLO 6

ATTIVITA' DEL COMUNE

1. Il funzionario responsabile, prima dell'emissione di un avviso di accertamento recante una pretesa tributaria non inferiore a € 52,00 e per i casi in cui ne ravvisa l'opportunità, notifica al contribuente un invito a presentarsi nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno ed il luogo fissato per definire l'accertamento con adesione;
 - c) la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
 - d) l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti.
2. Non è fatto l'obbligo della accettazione dell'invito; l'omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile.
3. Non si intende come invito di adesione all'accertamento la richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.

ARTICOLO 7

ATTIVITA' DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, anche nel caso in cui gli siano già stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva, può chiedere, con istanza in carta libera, la formulazione dell'avviso di accertamento.
2. Tale istanza non è comunque vincolante ai fini dell'adesione.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza il funzionario responsabile invita il contribuente a presentarsi per definire l'accertamento con adesione.
4. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al primo comma dell'articolo 6, può formulare - anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale - istanza in carta libera di accertamento con adesione. L'istanza deve essere presentata al protocollo comunale e si intende proposta al momento del ricevimento.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti i coobbligati, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dei termini per l'impugnazione di cui al precedente comma e per il pagamento delle somme liquidate dal comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.

6. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

ARTICOLO 8

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal comune, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto in duplice esemplare; è sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile della gestione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati tutti gli elementi che ne hanno legittimato l'emissione, nonché la liquidazione del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, le modalità di pagamento, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.
3. Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.
4. L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione in capo a tutti i coobbligati.

ARTICOLO 9

ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'ADESIONE

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.
2. Copia dell'atto di accertamento con adesione viene rilasciata al contribuente al momento della consegna di quietanza di pagamento.
3. Il mancato pagamento nei termini stabiliti rende efficace l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario.
4. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato, sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi come determinato dai regolamenti comunali dei singoli tributi;

5. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dai regolamenti comunali dei singoli tributi.

ARTICOLO 10 **SANZIONI**

1. la definizione avvenuta prima dell'emissione dell'avviso di accertamento comporta l'applicazione delle sanzioni irrogabili nella misura ridotta ad $\frac{1}{4}$ del minimo edittale.

ARTICOLO 11 **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento – essendo approvato entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2007 – entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2007, sostituendo il precedente.

SOMMARIO

Finalità	Articolo 1 pag.1
Impugnazione e modificazione dell'accertamento	Articolo 2 pag.1
Attuazione dell'accertamento con adesione	Articolo 3 pag.1
Conciliazione giudiziale	Articolo 4 pag.2
Competenze	Articolo 5 pag.2
Attività del Comune	Articolo 6 pag.3
Attività del contribuente	Articolo 7 pag 3
Accertamento con adesione	Articolo 8 pag.4
Adempimenti a seguito dell'adesione	Articolo 9 pag.4
Sanzioni	Articolo 10 pag.5
Entrata in vigore	Articolo 11 pag.5